

Deo


*Dalla Mission al Codice Deontologico*

es

A cura dell' Avv. Marco Croce

Sono *professioni intellettuali* ai sensi degli art. 2229 e seguenti del Codice Civile quelle professioni che comportano l'espletamento di attività di natura prevalentemente intellettuale riguardanti determinati e specifici settori di interesse collettivo o di rilevanza sociale: il loro esercizio richiede il possesso di particolari e idonei requisiti di formazione culturale, scientifica e tecnica ed è caratterizzato da autonomia decisionale nella determinazione delle modalità di perseguimento dei risultati nonché dall'assunzione di responsabilità dirette e personali in relazione alle prestazioni svolte.

A fondamento delle attività professionali occorrono sia abilità intellettuale che competenza tecnica.



La professione di **Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico** rientra tra le *professioni regolamentate dall'ordinamento*, vale a dire quelle professioni intellettuali per il cui esercizio lo Stato richiede, ai sensi dell'**art. 33 della Costituzione**, il conseguimento di speciali titoli o abilitazioni, ad esempio il superamento dell'apposito Corso di Laurea.



L'esercizio delle professioni intellettuali - ed in particolarissimo modo l'esercizio delle professioni sanitarie - è sottoposto nel nostro sistema giuridico a precise condizioni, in deroga al principio di libertà delle attività lavorative, anche intellettuali, sancito dall'art. 4 della Costituzione.

Ciò avviene in considerazione della rilevanza sociale e della specificità delle prestazioni rese dai professionisti sanitari, prestazioni che lo Stato vuole garantire ai cittadini in quanto *“di pubblica necessità”*.

L'esigenza di preservare la qualità delle professioni intellettuali e di fare in modo che tali professioni siano svolte soltanto da chi è in possesso del titolo ha determinato la scelta dello Stato di punire attraverso l'**art. 348 del Codice penale** chi esercita abusivamente una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione.

E' indispensabile, dunque, tutelare *la dignità costitutiva delle professioni sanitarie*.

Con sentenza del 29 maggio 1996 la Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, ha affermato che *“l'art. 348 c.p., che configura il reato di esercizio abusivo della professione, è una norma in bianco; essa contiene un rinvio ad altre norme che, disciplinando una determinata attività professionale, configurano le cosiddette professioni protette, per le quali è richiesta la specifica abilitazione dello Stato”*.

Tutte le professioni meritano assoluta considerazione per l'apporto specifico che rendono alla società.

Si può, però, sostenere che proprio *l'attività sanitaria* si colloca in una posizione eminente perché ai professionisti sanitari è affidato lo stesso benessere fisico e psichico dell'individuo, tutelato dall'**art. 32 della Costituzione** sia come diritto del singolo che come interesse della collettività tutta intera.

Il professionista sanitario deve raccogliere *la fiducia del paziente* e deve offrire a chiunque si rivolga alle sue cure *la stessa dedizione e la stessa attenzione*.

Sono compiti di ogni professionista sanitario *la difesa della salute* fisica e psichica della persona ed *il sollievo dalla sofferenza*, nel rispetto della vita e della dignità dell'individuo, senza discriminazioni di età, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia politica o di qualsiasi altra natura.

## ***IL PROFESSIONISTA SANITARIO TSLB NELL'ORDINAMENTO SANITARIO VIGENTE***

*La categoria professionale del Tecnico di Laboratorio Biomedico è composta da circa 32.000 professionisti, i tecnici abilitati impegnati nel Servizio Sanitario Nazionale sono un buon 70%; la parte rimanente opera in strutture private in regime di convenzione e non.*

*Il Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico è attualmente un professionista che ha concluso un percorso formativo di livello universitario, il Corso di Laurea triennale in Scienze Tecniche di Laboratorio Biomedico.*

*Il corso di laurea prevede, accanto alle lezioni teoriche, attività pratiche e di tirocinio con frequenza obbligatoria, in diversi ambiti sia di ricerca che di cura.*

*Il titolo acquisito, Laurea di I livello in Tecniche di Laboratorio Biomedico, è abilitante all'esercizio della professione in strutture pubbliche e private in rapporto di dipendenza o libero-professionale.*

Il percorso formativo del TSLB può essere ulteriormente integrato con master di I e II livello professionalizzanti, nonché dal biennio di Laurea magistrale o specialistica.

Il laureato in Scienze Tecniche di Laboratorio Biomedico è il professionista sanitario cui competono le attribuzioni già previste dal D.M. Ministero della Sanità n. 745 del 26.9.1994; egli, cioè, svolge **con autonomia tecnico professionale** analisi biomediche eseguibili con tutte le tecnologie fruibili nel settore biomedico e con tutte le tecniche allestibili nei laboratori a scopo diagnostico e di ricerca, in particolare di biochimica clinica e biologia molecolare, genetica medica, di microbiologia clinica, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di citologia, di istopatologia, di parassitologia; tutto questo nell'ambito della Sanità umana, della Sanità animale ed ambientale.

Il titolo universitario, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, **abilita all'esercizio della professione.**

Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.





**D.M. 29 marzo 2001.**

**Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della L. 10 agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, L. n. 251/2000).**

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 maggio 2001, n. 118)

**IL MINISTRO DELLA SANITÀ**

di concerto con

**IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA  
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante: «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica»;

Visti gli articoli 1, 2, 3 e 4 della predetta legge, che raggruppano le figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nelle seguenti fattispecie: «professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica», «professioni sanitarie riabilitative», «professioni tecnico-sanitarie» e «professioni tecniche della prevenzione»;

Visto l'art. 6, comma 1, della stessa legge la quale prevede che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del consiglio superiore di sanità e del comitato di medicina del consiglio universitario nazionale, provveda ad includere le diverse figure professionali, esistenti o che verranno individuate successivamente, in una delle predette fattispecie;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 5 febbraio 2001;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta dell'8 febbraio 2001;

Decreta:

1. Le figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono incluse nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, come specificato nei successivi articoli.

*Nella fattispecie: «Professioni tecnico-sanitarie» articolata in area tecnico-diagnostica e area tecnico-assistenziale, sono incluse le seguenti figure professionali:*

*1.1 area tecnico - diagnostica:*

- a) tecnico audiometrista;*
- b) tecnico sanitario di laboratorio biomedico;***
- c) tecnico sanitario di radiologia medica;*
- d) tecnico di neurofisiopatologia.*

*1.2 area tecnico - assistenziale:*

- a) tecnico ortopedico;*
- b) tecnico audioprotesista;*
- c) tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;*
- d) igienista dentale;*
- e) dietista.*



## **L. 10-8-2000 n. 251**

### **Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica.**

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 settembre 2000, n. 208)

#### **Articolo 6. *Definizione delle professioni e dei relativi livelli di inquadramento.***

1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del Consiglio superiore di sanità e del comitato di medicina del Consiglio universitario nazionale, include le diverse figure professionali esistenti o che saranno individuate successivamente in una delle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4.

2. Il Governo, con atto regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, definisce la disciplina concorsuale, riservata al personale in possesso degli specifici diplomi rilasciati al termine dei corsi universitari di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge, per l'accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario, alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le regioni possono istituire la nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario nell'ambito del proprio bilancio, operando con modificazioni compensative delle piante organiche su proposta delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

Con il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 270 del 22 ottobre 2004 è stato espressamente previsto che il titolo di Dottore spetta ai possessori della laurea triennale (mentre a chi consegue la laurea magistrale e il dottorato di ricerca spettano, rispettivamente, le qualifiche di “Dottore magistrale” e “Dottore di ricerca”).

Si tratta di un ulteriore riconoscimento del ruolo e dell'importanza, tra gli altri, del profilo formativo e professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico.

# DEONTOLOGIA

L'esercizio delle professioni sanitarie implica un impegno di servizio verso gli altri.

Il rispetto che si deve alla persona umana in quanto tale impone al professionista sanitario un comportamento adeguato.

Il professionista opera soltanto dopo avere acquisito il *consenso* del paziente, ma riservando alla propria competenza la prospettazione delle soluzioni operative.

E' un modo di vita, più che un'occupazione, e la sua pratica comporta un coinvolgimento *etico* strettamente personale.



**Gli Ordini e le Associazioni professionali** hanno il preciso compito di garantire il decoro professionale degli iscritti nei confronti dell'intera società.

La Professione stessa, cioè il comune sentire scientifico ed etico dei professionisti, genera un **Codice di regole etiche**, senza il quale la Professione non è definibile come autonoma.

Nelle **associazioni autoregolamentate**, Associazioni, Ordini, Collegi, nonché nelle strutture di cura e nelle Università viene a formarsi la *cultura professionale*.

La **Deontologia** del TSLB può essere definita come la regolamentazione dei diritti e dei doveri insiti nel ruolo professionale e comunitario del TSLB.

Il *comportamento deontologico* rifugge dalle degenerazioni e dalla mala fede.

Il *comportamento deontologico* si sostanzia, quindi, nel fatto che la scelta della professione è vocazionale.



Tutte le professioni meritano assoluta considerazione per l'apporto specifico che rendono alla società.

Si può, però, sostenere che proprio *l'attività sanitaria* si colloca in una posizione eminente perché ai professionisti sanitari è affidato lo stesso benessere fisico e psichico dell'individuo, tutelato dall'**art. 32 della Costituzione** sia come diritto del singolo che come interesse della collettività tutta intera.

Il TSLB deve operare ogni giorno e in relazione a ciascun atto cui è chiamato con *la stessa dedizione e la stessa attenzione*.

Sono compiti di ogni professionista sanitario *la difesa della salute* fisica e psichica della persona ed *il sollievo dalla sofferenza*, nel rispetto della vita e della dignità dell'individuo, senza discriminazioni di età, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia politica o di qualsiasi altra natura.

Il valore fondamentale del rispetto della dignità della persona deve essere sempre di guida al TSLB, la cui opera ha per fine *l'interesse del paziente*, da perseguire nella rigorosa adesione ai **canoni della Deontologia di Ippocrate**, cioè ai **principi della beneficenza e della non maleficenza**.

Ancora oggi si mostra attuale l'antichissimo binomio della *scienza e coscienza*.


La deontologia presenta una duplice caratterizzazione:

- da un lato **la scienza del TSLB** messa a disposizione del paziente e l'uso consapevole di questo sapere nell'interesse esclusivo del paziente e nel rispetto dei suoi diritti individuali e sociali;
- dall'altro **la volontà, liberamente espressa, e la dignità dell'individuo** che usufruisce delle prestazioni del TSLB.

**La Deontologia è, allora, la scienza di ciò che si deve fare**: un sistema etico in cui prevale l'idea del *dovere* su quella del *profitto*.

In tal modo, alla competenza tecnica si accompagnano comportamenti eticamente e moralmente adeguati.

“Sceglierò il regime per il bene del malato secondo le mie forze e il mio giudizio e lo difenderò da ogni cosa ingiusta e nociva”: così suona il Giuramento di Ippocrate. L’evoluzione dei valori sociali e l’affermarsi dei **diritti dell’uomo** concorrono oggi, in maniera notevole, nel promuovere il passaggio da un’etica della Professione, quella ippocratica, che limita l’autorità del sanitario solo per mezzo del suo impegno morale e professionale, a un’etica della convivenza civile che impone uguale considerazione tra coscienza del professionista e autonomia dell’individuo.





Le *Università* e gli *Istituti di carattere scientifico e culturale* sono chiamati a non limitarsi a fornire livelli di competenza tecnica al passo con i tempi, ma a concorrere alla formazione *anche deontologica* del futuro TSLB.

